

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1791

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARELLI, ROCCHI

Presentata il 23 ottobre 1987

**Modifiche all'ordinamento dello stato civile per le nascite
che avvengono negli stabilimenti ospedalieri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La stragrande maggioranza delle gestanti partorisce ormai nelle strutture ospedaliere o nelle cliniche che sono ovviamente ubicate nei centri urbani maggiori e quindi sono ridotti solo a casi isolati i parti che avvengono nell'abitazione dei genitori.

Gli stabilimenti ospedalieri con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, e con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale disposto con legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno acquistato carattere di presidi multizonali a servizio, spesso, di una estesa pluralità di comuni.

Ne consegue che il luogo di nascita dei figli coincide con quello di residenza

dei genitori solo nei comuni in cui ha sede lo stabilimento ospedaliero, provocando, oltre allo spopolamento anagrafico, notevole malcontento tra i cittadini che più sentono i valori della propria tradizione sociale e culturale.

Anche dal punto di vista pratico il rilascio di un certificato necessita di inutili spostamenti da un comune all'altro, spesso situati anche in diverse regioni.

Con la proposta di legge vengono integrate le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile relative alla tenuta degli atti di nascita, stabilite con il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, con norme che consentono, una volta constatato il

luogo effettivo della nascita, di attribuire al neonato agli effetti legali, quale comune di nascita, quello di residenza dei genitori.

Nel caso in cui i genitori abbiano una diversa residenza, il neonato viene iscritto nel comune dove risulta iscritta la madre.

In tal modo viene data rilevanza al carattere di extra-territorialità che assume, rispetto al comune nel quale per

esigenze funzionali hanno la loro sede, i presidi ospedalieri, considerandoli come strutture di servizio sovracomunale che, per tale loro specifica funzione, non debbono incidere, in modo così determinante come avviene attualmente sul momento della costituzione della capacità giuridica delle persone fisiche, momento il cui carattere essenziale è affermato dall'articolo 1 del codice civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ordinamento dello stato civile, è aggiunto il seguente:

« ART. 71-bis. — 1. Quando la nascita avviene in uno stabilimento ospedaliero essa viene considerata, a tutti gli effetti di legge, come avvenuta nel comune di residenza dei genitori.

2. In tale caso dall'atto di nascita, che viene ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune dove ha sede lo stabilimento ospedaliero, debbono risultare:

a) l'indicazione dell'ospedale nel quale la nascita è avvenuta;

b) l'indicazione del comune che viene considerato, legalmente, il luogo di nascita del bambino e che corrisponde al comune nell'anagrafe della popolazione residente del quale i genitori sono iscritti. Nel caso che i genitori abbiano residenza in comuni diversi, quale comune di nascita agli effetti legali viene determinato quello nella cui anagrafe è iscritta la madre del bambino. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, il comune di nascita agli effetti legali è quello ove ha sede lo stabilimento ospedaliero nel quale è avvenuta la nascita ».

ART. 2.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono stabilite le formule da inserirsi nell'atto di nascita per far constare quanto stabilito dall'articolo 1.

ART. 3.

1. In tutti gli atti delle anagrafi della popolazione residente, previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, per i nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indicazione del comune di nascita viene effettuata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 71-bis, lettera b), del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.